



TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

REP. 01/2022  
DEL 05/01/2022 contabile

Procedura N. 7 / 2021

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il piano del consumatore depositato dal ricorrente

residente in

Letta la relazione dell'OCC;

visto l'art. 12-bis L. 3/12;

ritenuta la fattibilità del piano;

ritenuto che, a seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, si sia passati dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore;

escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Rilevato che il gestore nominato in udienza ha replicato alle osservazioni del creditore evidenziando la completezza e correttezza della propria relazione e considerato che in occasione dell'udienza, non essendo comparso detto creditore, detti chiarimenti non hanno subito contestazioni, con ciò potendosi considerare superate le osservazioni in un primo momento poste dalla creditrice

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato da .

DISPONE





## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- che non possono esser opposte alla procedura eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari;
- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Pavia, 03/01/2022

Il giudice  
*Erminio Rizzi*





TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

REP. 01/2022  
DEL 05/01/2022 contabile

Procedura N. 7 / 2021

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il piano del consumatore depositato dal ricorrente

residente in

Letta la relazione dell'OCC;

visto l'art. 12-bis L. 3/12;

ritenuta la fattibilità del piano;

ritenuto che, a seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, si sia passati dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore;

escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Rilevato che il gestore nominato in udienza ha replicato alle osservazioni del creditore evidenziando la completezza e correttezza della propria relazione e considerato che in occasione dell'udienza, non essendo comparso detto creditore, detti chiarimenti non hanno subito contestazioni, con ciò potendosi considerare superate le osservazioni in un primo momento poste dalla creditrice

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato da .

DISPONE

